

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6137 del 05/11/2024
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15. DITTA M.C.M. ECOSISTEMI S.R.L. CON SEDE IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE DET-AMB-2016-715 DEL 21/03/2016 ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DENOMINATO "mcm01" PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6373 del 04/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15. DITTA M.C.M. ECOSISTEMI S.R.L. CON SEDE IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE DET-AMB-2016-715 DEL 21/03/2016 ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DENOMINATO "mcm01" PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

LA DIRIGENTE

Richiamati

- il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Atteso che la ditta m.c.m. Ecosistemi s.r.l. (C.F. e P.I. 01227710330) è autorizzata con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-715 del 21/03/2016, rilasciata dalla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi denominato "mcm01";

Vista l'istanza, assunta al prot. Arpae n. 172627 in data 25/09/2024, presentata dalla ditta m.c.m. Ecosistemi s.r.l. di richiesta di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione vigente nella quale richiede:

- lo stralcio dei codici rifiuti appartenenti alle seguenti tipologie del D.M. 05/02/1998:
 - 13.2 - "ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere" (codici EER 100101, 100115, 100103, 100117);
 - 16.1 "rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità" (codice EER 200201);
 - 4.4 le "scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse" (codici EER 100202, 100903, 100201);
- l'inserimento dei seguenti codici rifiuti:
 - EER 010102 "Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi",
 - EER 010409 "Scarti di sabbia ed argilla",
 - EER 010412 "Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01.04.07 e 01.04.11",
 - EER 030302 "Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)",
 - EER 061399 "Rifiuti non specificati altrimenti",
 - EER 170506 "Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05";
- l'utilizzo dell'impianto mobile di trattamento rifiuti per svolgere l'operazione di recupero R12 (attività di miscelazione, disaggregazione e ricostituzione dei rifiuti) finalizzata all'ottenimento di un rifiuto (codice EER 030310, quale matrice prevalente) che possa essere recuperato nell'ambito di interventi di ripristino agronomico tramite una successiva operazione R10 (attività di scoticamento del terreno, miscelazione con i rifiuti trattati e successiva ricollocazione nell'area oggetto di intervento);

Vista altresì

- la nota di questo Servizio, prot. n. 175948 del 01/10/2024, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi;
- la nota prot. n. 178127 del 03/10/2024, con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ha inviato la propria relazione tecnica;

Considerato che la Conferenza di servizi, nel corso delle riunioni tenutesi in data 22/10/2024, si è espressa favorevolmente all'accoglimento dell'istanza nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel verbale della conferenza medesima (prot. n.194258 del 28/10/2024);

Avuto presente che la ditta mcm Ecosistemi s.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con iscrizione attualmente in fase di aggiornamento (valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria).

Ritenuto, sulla base di quanto sopra indicato, che si possa procedere al rilascio del rinnovo con modifiche dell'autorizzazione, come espressamente richiesto da m.c.m. Ecosistemi s.r.l., per la gestione dell'impianto mobile denominato 'mcm 01' assumendo il seguente provvedimento;

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del Procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Salati e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Su proposta della Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

1) accogliere l'istanza assunta al prot. Arpae n. 172627 in data 25/09/2024, e rinnovare con modifiche, fino al **15/11/2034**, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D. Lgs. n. 152/2006, alla ditta m.c.m. Ecosistemi s.r.l. (C.f. e P.I. 01227710330) con sede legale in Comune di Podenzano (PC), loc. Faggiola fraz. Gariga, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile denominato "mcm01" per il trattamento di rifiuti speciali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a)** l'impianto mobile è costituito dai sottoelencati elementi e potrà essere utilizzato secondo le modalità operative indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza punto 2 "Descrizione dell'impianto e delle modalità operative del processo":

Elemento	n.	Descrizione
Piastre	48	Elementi della base e dei compartimenti N° matricola: mcm01/1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48.
New Jersey	6	Elementi della base e dei compartimenti: N° matricola: mcm02/1; 2; 3; 4; 5; 6
Ecobin	3	Elementi della base e dei compartimenti N° matricola: mcm03/1; 2; 3
Serbatoio stazione di sollevamento	1	Elementi per la raccolta delle acque di pioggia N° matricola: mcm04/1

Pompa sommersa	1	Elementi per la raccolta delle acque di pioggia N° matricola: mcm05/1
Serbatoio fuori terra PEAD	6	Elementi per la raccolta delle acque di pioggia N° matricola: mcm06/1; 2; 3; 4; 5; 6
Canalette di raccolta acqua	2 0	Elementi della base e dei compartimenti N° matricola: mcm07/1
Pala gommata dotata di sistema di auto pesatura	1	Attrezzature meccaniche dell'impianto N° matricola: mcm08/1
Pala gommata idonea al funzionamento della benna ricostitutrice di cui al n° matricola mcm 10/1	1	Attrezzature meccaniche dell'impianto N° matricola: mcm09/1
Benna ricostitutrice - disgregatrice	1	Attrezzature meccaniche dell'impianto N° matricola: mcm10/1

b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento (operazione R12 propedeutica all'operazione R10) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Potenzialità totale annua di recupero (t/anno)
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	
010409	Scarti di sabbia ed argilla	
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
010412	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
030305	Fanghi derivanti dai processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonati di calcio	
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
030399	Rifiuti non specificati altrimenti	
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	

060699	Rifiuti non specificati altrimenti	192.000
061101	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	
061199	Rifiuti non specificati altrimenti	
061399	Rifiuti non specificati altrimenti	
100105	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
100107	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
100324	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	
101210	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	
190802	Rifiuti da dissabbiamento	
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	

- c) la capacità dell'impianto non potrà superare le **192.000** t/anno (pari a circa 112.800 m³/anno) e con il limite di 800 t/giorno (pari a circa 470 m³/giorno) di rifiuti da sottoporre al trattamento, fermo restando l'eventuale assoggettamento alle procedure di V.I.A./screening nei casi previsti dalla normativa di settore;
- d) l'impiego dei rifiuti di cui ai codici EER 060699, EER 061199 e EER 030399 (rifiuti non specificati altrimenti) dovrà essere subordinato (nell'ambito di ogni campagna di attività) all'appropriata identificazione del rifiuto e delle sue caratteristiche merceologiche;
- e) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nella documentazione prodotta in sede di istanza e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore (PGRB e PTAV). In ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;
- f) lo svolgimento contestuale delle operazioni di recupero R12 ed R10 all'interno della stessa campagna di attività potrà avvenire esclusivamente presso il produttore o detentore dei rifiuti da trattare o nel luogo dove si effettua il recupero dei rifiuti trattati stessi; nel caso si intenda svolgere la sola attività di trattamento di cui all'operazione R12, funzionale al successivo recupero R10, presso un terzo sito che non si trovi né presso il produttore o detentore dei rifiuti, né nel luogo dove si effettua il recupero dei rifiuti stessi, la successiva operazione R10 dovrà essere assoggettata ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 art. 208 o art. 216 nel caso siano rispettate le condizioni di cui al D.M. 05/02/1998;
- g) il sistema di regimazione delle acque meteoriche dovrà essere realizzato in modo da garantire la perfetta tenuta; le caditoie di raccolta dei percolati e delle acque meteoriche dovranno essere mantenute sgombre da eventuali corpi estranei;
- h) dall'attività di gestione rifiuti non dovranno derivare scarichi di acque reflue di cui alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; le acque derivanti dal dilavamento dell'area oggetto dell'attività di

trattamento rifiuti dovranno essere opportunamente intercettate, raccolte nel serbatoio di accumulo e smaltite come rifiuti liquidi;

- i)** attorno ai cumuli dei rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12 già analizzati, con esito positivo, dovranno essere realizzati cordoli di regimazione o altri sistemi analoghi per contenere le acque meteoriche all'interno dell'area di cantiere;
- j)** dovranno essere adottati opportuni accorgimenti al fine di prevenire l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- k)** dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- l)** i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati in modo distinto secondo tipologia omogenea, immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER e tenuti ben distinti dalle zone di accumulo dei rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12;
- m)** i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti al test di cessione secondo l'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e utilizzati solo nel caso in cui le concentrazioni riscontrate nell'eluato rispettino i limiti stabiliti;
- n)** sui rifiuti in ingresso dovranno, altresì, essere eseguite le previste verifiche sulla composizione metalli pesanti - EPA 200.8.1994. I controlli dovranno essere eseguiti su ogni rifiuto prima dell'inizio dei conferimenti e, successivamente, con frequenza che verrà stabilita nel dettaglio per ciascuna campagna di attività;
- o)** i rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12, in attesa di verifica analitica, dovranno essere stoccati per lotti omogenei, ben distinti tra loro e immediatamente identificabili tramite apposita segnaletica riportante la data di inizio e termine di costituzione del lotto, codice EER e numero del lotto;
- p)** i rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12, prima di essere conferiti a recupero R10, dovranno essere sottoposti ad analisi per la verifica di conformità alla Colonna A Tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i metalli pesanti (arsenico, cadmio, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco);
- q)** qualora le analisi sui rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12 evidenziassero superamenti delle concentrazioni entro un valore massimo inferiore al 30% del limite definito dalla Colonna A Tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i metalli pesanti, il lotto di rifiuti trattati risultato non conforme potrà essere rilavorato;
- r)** qualora le analisi sui rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12 evidenziassero superamenti delle concentrazioni definiti dalla Colonna A Tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i metalli pesanti superiori ai valori limite aumentati del 30%, il materiale dovrà essere avviato a operazioni di recupero o smaltimento, presso altri impianti debitamente autorizzati, con codice EER 190203;
- s)** dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte un "registro di lavorazione" (validato dagli uffici Arpa). In particolare in tale registro dovranno essere riportate, per ogni singolo lotto, almeno le seguenti informazioni: i rifiuti (Codici EER) utilizzati e la relativa quantità, il rifiuto (Codice EER) prodotto dall'operazione R12 e la relativa quantità, il numero del lotto, le date di avvio e termine della produzione del lotto stesso, l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente, le date di inizio e termine dell'operazione di recupero R10 e l'area di ricollocazione;
- t)** in riferimento ai punti q) e r), dovrà essere garantita la tracciabilità (mediante apposite annotazioni sul registro di carico e scarico e sul "registro di lavorazione") dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi;
- u)** gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività (rifiuti liquidi, vetro, legno, carta, plastica ecc..) dovranno essere identificati con idonea cartellonistica indicante il codice EER e dovrà essere depositata, alla

presentazione della comunicazione di avvio di ciascuna campagna, una planimetria che ne indichi la loro ubicazione, che dovrà essere distinta rispetto ai rifiuti in ingresso;

- v) al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi.

2) stabilire che il titolare della presente autorizzazione, prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale dovrà comunicare, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 208 - comma 15 - all'Arpa (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega), al Comune ed all'AUSL competenti, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:

- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
- una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
- una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673 qualora l'attività venga svolta nel territorio dell'Emilia-Romagna), anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio permanente o di messa in riserva di rifiuti;
- nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - lettera h) - della L. 26/10/1995, n. 447, secondo la disciplina vigente, nel territorio dell'Emilia-Romagna nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21/9/2020 n. 1197;
- nel caso in cui la comunicazione di campagna di attività sia svolta nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpa di Piacenza;

3) stabilire inoltre che ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

4) quantificare la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 - della deliberazione G.R. n° 1991 del 13/10/2003, in **€ 300.000,00** (€ 500.000,00 per impianti mobili di smaltimento e recupero con riduzione del 40% in quanto la Ditta è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001:2015) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpa gestita dall'UNICREDIT S.p.a., via Ugo Bassi 1, Bologna;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

5) dare atto che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpa di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpa - Agenzia**

Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, via Po 5, 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);

6) evidenziare che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **15/11/2036**);

7) precisare che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Agenzia, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;

8) riservarsi la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

9) trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta interessata, al Comune di Podenzano, al Servizio Territoriale dell'Arpae - Distretto di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, per opportuna conoscenza e per l'eventuale attività di controllo

10) rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARP AE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARP AE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente
dal Dirigente
ARP AE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.